DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1990

che modifica la decisione 88/140/CEE relativa al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991), presentato dall'Italia conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(90/104/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando i risultati delle riunioni avute con le autorità italiane sullo stato di avanzamento del programma pluriennale di orientamento fissato dalla decisione 88/140/CEE della Commissione [2];

considerando la mancanza reiterata delle informazioni periodiche sui nuovi pescherecci entrati in servizio nel 1987 e nel primo semestre del 1988;

considerando che l'Italia ha trasmesso alla Commissione una nuova base statistica concernente la flotta peschereccia italiana;

considerando che il processo di adeguamento avviato e le misure che l'Italia deve mettere in atto per controllare efficacemente le capacità della propria flotta peschereccia richiedono un certo periodo di tempo;

considerando che la Commissione intende sostenere gli sforzi di risanamento intrapresi dall'Italia non appena le misure amministrative o regolamentari adottate evidenzieranno risultati che confermano un'evoluzione strutturale conforme agli orientamenti e consentono la realizzazione effettiva, alla scadenza prevista del 31 dicembre 1991, degli obiettivi fissati dalla decisione 88/140/CEE;

considerando che, per disciplinare le deroghe al principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, la Commissione ha fissato le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca [3];

considerando che le autorità italiane hanno recentemente adottato il piano nazionale per la pesca che esclude la concessione di aiuti comunitari, nazionali o regionali alle imbarcazioni che esercitano la pesca a strascico;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 88/140/CEE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 3, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Sulla base delle constatazioni risultanti dalle informazioni periodiche di cui all'articolo 2 o, in mancanza di queste ultime, al termine di un semestre, la Commissione notifica allo Stato membro, se necessario, l'accertata non realizzazione delle condizioni a cui l'approvazione del programma è stata subordinata. »

2) L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
[2] GU n. L 67 del 12. 3. 1988, pag. 18.
[3] GU n. C 313 dell'8. 12. 1988, pag. 21.

ALLEGATO

« ALLEGATO

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO PER LA FLOTTA PESCHERECCIA DELL'ITALIA (1987-1991)

I. DATI GENERALI

Il programma concerne tutta la flotta peschereccia italiana e si applica all'intero territorio di tale Stato membro.

II. OBIETTIVI

1. Il programma si prefigge di :

   a) ridurre a 268 198 tsl e 1 541 664 kW l'insieme della flotta da pesca in attività, secondo quanto disposto al punto II.2 seguente ;

   b) ridurre la pesca a strascico nel Mediterraneo e riconvertirla verso altri tipi di pesca ;

   c) ridurre lo sforzo di pesca esercitato sui molluschi bivalvi diminuendo la capacità delle draghe meccanizzate e manuali ;

   d) modernizzare le navi esistenti, senza tuttavia incrementare la capacità globale di pesca della categoria cui appartengono le navi, espressa in stazza e potenza, fatta eccezione per le unità di cui al punto IV.2 seguente.

2. Durante il periodo di attuazione del programma, l'evoluzione della flotta peschereccia attiva, non compresi :

   — I natanti destinati esclusivamente all'acquicoltura,

   dovrà essere contenuta entro i seguenti limiti :

Stazza

(tsl)

	Obiettivi del programma [regolamento (CEE) n. 2908/83]	Situazione all'1. 1. 1987	Obiettivi da realizzare entro il		
			31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991
Flotta mediterranea di cui :	246 255	263 002			232 998
— pesca costiera locale					
— pesca costiera ravvicinata					
— pesca mediterranea d'altura					
— flotta d'altura		6 000			7 200
— pesca di molluschi bivalvi					
Flotta oceanica	29 000	33 984			28 000
Totale A	275 255	302 986	299 507	282 114	268 198
Natanti destinati all'acquicoltura					
Totale B					

Potenza del motore

(kW)

	Obiettivi del programma [regolamento (CEE) n. 2908/83]	Situazione all'1. 1. 1987	Obiettivi da realizzare entro il		
			31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991
Flotta mediterranea di cui :	1 524 128	1 715 062			1 471 564
— pesca costiera locale					
— pesca costiera ravvicinata					
— pesca mediterranea d'altura					
— Flotta d'altura		23 000			26 100
— pesca di molluschi bivalvi					
Flotta oceanica	44 160	58 767			44 000
Totale A	1 568 288	1 796 829	1 771 833	1 643 730	1 541 664
Natanti destinati all'acquicoltura					
Totale B					

III. AZIONI PREVISTE

1.1. Gli obiettivi indicati al punto II. 2 « Totale A » implicano una riduzione delle capacità di pesca pari alla differenza tra la situazione al 1° gennaio 1987 e l'obiettivo da realizzare entro il 31 dicembre 1991, ma è necessario tener conto anche del saldo del potenziale di pesca risultante :

— dai progetti per la costruzione di pescherecci che hanno fruito di aiuti comunitari e nazionali in virtù della quota 1987,

— dalle domande di finanziamento comunitario per la costruzione di pescherecci attualmente all'esame della Commissione (1),

— dalle entrate in servizio e dai ritiri dalla flotta realizzati dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1988 e non computati nei precedenti trattini ;

dall'insieme di questi elementi si ricava la riduzione globale necessaria del potenziale di pesca.

1.2. Le riduzioni contemplate al punto III.1.1 devono essere realizzate tramite le seguenti azioni, purché l'entrata in servizio di nuove capacità di pesca sia compresa nei limiti del presente programma e restando inteso che le riduzioni previste per ciascuna azione possono variare a condizione che venga rispettata la riduzione globale del potenziale di pesca fissata al punto III.1.1 :

— riduzione dell'insieme della flotta mediante il rinnovo di pescherecci in servizio persi in seguito a sinistro, naufragio o altra causa, in particolare con il ritiro di unità in servizio direttamente associate alle nuove costruzioni, conformemente agli orientamenti e agli obiettivi fissati al punto II.2 ;

— adozione e attuazione di misure destinate a ridimensionare le capacità di pesca, quali la concessione di un premio al fermo definitivo, allo scopo soprattutto di conseguire le riduzioni necessarie che non potrebbero essere realizzate con la precedente azione ;

— altre misure che permetteranno di ottenere gli stessi risultati.

2. Adozione e applicazione di misure legislative e/o amministrative che consentano un efficace controllo delle capacità e attività di pesca ai fini della realizzazione degli obiettivi del programma.

3. Istituzione di un registro delle navi da pesca per controllare le capacità della flotta ; il registro dovrà essere portato a termine entro il 30 settembre 1989.

4. Esclusione delle imbarcazioni che esercitano la pesca a strascico e delle draghe meccanizzate e manuali che pescano molluschi e bivalvi da qualsiasi forma di contributo finanziario (comunitario, nazionale, regionale e altro).

(1) Il ritiro delle domande di finanziamento attualmente all'esame della Commissione permetterà di adeguare il saldo del potenziale di pesca.

IV. OSSERVAZIONI

1. L'obiettivo globale di cui al punto II.1, lettera a) potrà essere riveduto soltanto sulla base di valutazioni scientifiche precise che consentano di accertare l'esistenza di risorse non ancora completamente sfruttate.

   Sarà tuttavia ammesso un aumento di 1 200 tsl e 4 800 kW della capacità di pesca della flotta d'altura, a condizione :

   — che lo sforzo di pesca sia commisurato alle risorse sfruttabili dalla flotta suddetta e venga esercitato su individui maturi, e

   — che vengano trasmessi in precedenza alla Commissione i dati statistici relativi alle catture realizzate dalla stessa flotta.

2. Per quanto concerne i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m tra le perpendicolari che operano nella zona costiera, può essere preso in considerazione un aumento limitato della stazza (10 % al massimo) e della potenza installata a bordo (6 % al massimo) per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro e di conservazione del pescato a bordo, purché tale aumento sia debitamente motivato e siano rispettati gli obiettivi della categoria cui appartengono i pescherecci, esposti al punto II.2 del presente allegato. Questo eventuale aumento dovrà comunque essere commisurato alle risorse che tali pescherecci saranno in grado di sfruttare.

3. Gli obiettivi del programma devono essere realizzati almeno per il 10 % entro la fine del 1989 e almeno per il 60 % entro la fine del 1990.

4. La Commissione rammenta che tutti gli aiuti concessi dall'Italia nel settore della pesca, compresi i cantieri navali per la costruzioni di pescherecci, devono inserirsi nel quadro del presente programma. »